

COMUN GENERAL DE FASCIA



REGOLAMENTO DELLA GRAN RADUNANZA DEL COMUN GENERAL DE FASCIA (Articolo 6, comma 1, lett c], dello statuto del C.G.F.)

VERSIONE LICENZIATA DAL GRUPPO DI LAVORO PER LE QUESTIONI
ISTITUZIONALI NELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2011 E RIVEDUTA
NELLA SEDUTA INFORMALE DEL CONSEI GENERAL DEL 3 AGOSTO 2011
ED APPROVATO UFFICIALMENTE DAL CONSEI GENERAL CON LA
DELIBERAZIONE N. 26-2011 DEL 30 NOVEMBRE 2011

INDICE

- Articolo 1 - Composizione e compiti
- Articolo 2 - Presidenza
- Articolo 3 - Ufficio di presidenza
- Articolo 4 - Convocazione e documentazione
- Articolo 5 - Ordine del giorno
- Articolo 6 - Segreteria
- Articolo 7 - Calendario e pubblicità delle sedute
- Articolo 8 - Relazione annuale del Presidente del Consi General
- Articolo 9 - Esame delle proposte e delle mozioni
- Articolo 10 - Tempi degli interventi
- Articolo 11 - Validità delle sedute e votazioni
- Articolo 12 - Dichiarazioni di voto e votazione finale
- Articolo 13 - Spese
- Articolo 14 - Uso della lingua ladina
- Articolo 15 – Norma transitoria

Articolo 1

Composizione e compiti

1. La "Gran Radunanza" (di seguito indicata anche, per brevità, con la sigla G.R.) viene convocata ogni anno a cura del Presidente del Consei General (di seguito indicato anche, per brevità, con la sigla C.G.) del Comun General de Fascia (di seguito indicato anche, per brevità, con la sigla C.G.F.) allo scopo di esprimere una valutazione generale sullo stato di attuazione dello statuto del C.G.F. e sulle sue eventuali modifiche, secondo quanto prevede l'art. 6, comma 1, lett. c), del medesimo statuto.
2. Alla G.R. partecipano gli amministratori ed i consiglieri del C.G.F. e dei Comuni della Val di Fassa.
3. Vengono invitati a partecipare alla G.R., senza diritto di voto, anche il Presidente della Provincia autonoma di Trento, il Presidente del Consiglio provinciale di Trento, il Consigliere provinciale ladino eletto ai sensi della L.P. 5 marzo 2003, n. 2 e s.m.i. ed i Presidenti delle AA.SS.U.C. presenti nel territorio della Val di Fassa. I Presidenti delle AA.SS.U.C. hanno diritto di intervenire su argomenti attinenti a quelli indicati dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 dello statuto (tutela e conservazione del territorio e delle sue caratteristiche, anche paesaggistiche e agro-silvo pastorali, quali espressioni dell'identità storica e culturale della popolazione e della comunità). I Presidenti delle AA.SS.U.C. non possono tuttavia presentare mozioni.

Articolo 2

Presidenza

1. Il Presidente del C.G. presiede anche le sedute della G.R.; nel corso della seduta, la presidenza può essere assunta anche da uno dei due Vicepresidenti del C.G.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi viene sostituito – in conformità all'art. 11, comma 1, dello statuto - dal primo Vicepresidente oppure, ove anche questi sia assente o impedito, dall'altro Vicepresidente.

Articolo 3

Ufficio di presidenza

1. Ai fini dell'organizzazione e della gestione della G.R., viene istituito un apposito Ufficio di presidenza, composto dal Procurador, dal Presidente e dai 2 Vicepresidenti del C.G., nonché da altri tre membri designati dal Consei di Ombolc, scegliendoli tra i consiglieri comunali in carica.
2. L'Ufficio di presidenza viene nominato dal Consei de Procura per tutto il periodo di durata in carica degli organi del C.G.F. ed i suoi compiti sono indicati negli articoli successivi.

Articolo 4

Convocazione e documentazione

1. Il Presidente del C.G. convoca la G.R. con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data stabilita per la seduta.
2. Il Presidente convoca la G.R. anche quando lo richiede l'Ufficio di presidenza.
3. La convocazione viene effettuata con le stesse modalità previste dall'art. 23, comma 4, del Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del C.G., ossia mediante posta elettronica e/o per fax all'indirizzo o al numero comunicati da ogni consigliere, salva diversa volontà espressa dai consiglieri stessi. Qualora non fosse possibile inviare l'avviso di convocazione con tali modalità, esso verrà inviato al consiglieri al rispettivo domicilio nel territorio della Val di Fassa a mezzo dei messi comunali o per raccomandata postale o con altro mezzo equivalente.
4. Con l'avviso di convocazione, il Presidente del C.G. trasmette anche una copia della sua relazione oppure informa che essa è disponibile sul sito WEB del C.G.F.

5. Almeno 15 giorni prima della data della seduta, l'avviso di convocazione viene pubblicato sui siti WEB e sull'albo informatico del C.G.F. e dei Comuni della Valle e, con le stesse modalità dianzi previste, viene trasmesso al Presidente della Provincia autonoma di Trento, al Presidente del Consiglio provinciale di Trento, al Consigliere provinciale ladino ed ai Presidenti delle AA.SS.U.C. della Valle l'invito a partecipare alla seduta della G.R.

Articolo 5

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno della G.R. comprende unicamente la relazione annuale sullo stato di attuazione dello statuto del C.G.F. presentata dal Presidente del C.G. e le proposte, le mozioni, le questioni e gli interventi relativi agli argomenti indicati dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 6 dello statuto che siano stati preventivamente ammessi alla trattazione dall'Ufficio di presidenza della G.R.
2. Le proposte e le mozioni possono essere presentate alla segreteria del C.G.F. entro e non oltre l'ottavo giorno antecedente la data stabilita per la seduta e sulla loro ammissibilità decide l'Ufficio di presidenza della G.R. a maggioranza dei suoi componenti.
3. L'Ufficio di presidenza può anche convocare i proponenti per invitarli ad unificare proposte con contenuti identici o simili.

Articolo 6

Segreteria

1. Le funzioni amministrative e di segreteria attinenti alla convocazione della G.R. sono svolte dagli uffici del C.G.F.
2. Alle sedute della G.R. assiste normalmente, con funzione verbalizzante, il Segretario del C.G.F., che a tal fine può avvalersi della collaborazione di altri dipendenti dell'Ente od anche incaricare, in casi particolari, un altro suo collega o dipendente di svolgere le funzioni di segreteria e di verbalizzazione.

Articolo 7

Calendario e pubblicità delle sedute

1. La seduta ordinaria annuale della G.R. si tiene, di norma, nel mese di ottobre, in occasione della tradizionale Festa del ringraziamento.
2. La G.R. può essere convocata per altre sedute straordinarie in qualsivoglia momento dell'anno.
3. Le sedute della G.R. sono sempre pubbliche.

Articolo 8

Relazione annuale del presidente del C.G.

1. Il Presidente del C.G. predispone ogni anno una relazione sull'attuazione dello statuto per esporla agli amministratori locali in occasione della seduta annuale ordinaria della G.R.
2. A tal fine, il Presidente del C.G., con un anticipo di almeno 40 giorni rispetto alla data della seduta ordinaria annuale della G.R., chiede agli organi istituzionali del C.G.F. ed eventualmente anche al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio provinciale ed al Consigliere provinciale ladino, ognuno per la parte di sua competenza, informazioni sulle eventuali iniziative che avessero adottato in seguito alla relazione dell'anno precedente.
3. Il Presidente del C.G. invia la proposta della sua relazione almeno 30 giorni prima della seduta annuale ordinaria della G.R. al Procurador, al Consei de procura del C.G.F. ed ai Sindaci di

Fassa che, entro i successivi 8 giorni, possono presentare loro proposte ed integrazioni al riguardo.

Articolo 9

Esame delle proposte e delle mozioni

1. Dopo la relazione del Presidente del C.G., la Gran Radunanza passa a trattare le proposte di integrazione e le mozioni iscritte all'ordine del giorno.
2. Chi ha presentato la proposta o la mozione, la può illustrare rispettando i tempi assegnati dall'Ufficio di presidenza; dopo un congruo tempo dedicato al dibattito, chi ha presentato la proposta o la mozione ha diritto ad una breve replica di pochi minuti; dopodiché si passa alla votazione.
3. Le proposte e le mozioni possono essere ritirate da chi le ha presentate in qualsiasi momento prima che vengano poste in votazione.
4. Quando la proposta o la mozione è stata presentata e sottoscritta da più persone, ha diritto di intervenire nel dibattito, secondo i commi precedenti, il primo nella lista dei firmatari o, in caso di sua assenza od impedimento, chi lo segue nell'ordine.
5. Qualora la proposta o la mozione sia stata presentata da una sola persona e questa sia assente al momento opportuno, la proposta o la mozione non viene trattata.

Articolo 10

Tempi degli interventi

1. Il tempo totale da dedicare all'esame delle proposte e delle mozioni non può superare, di regola, i 100 minuti.
2. I tempi degli interventi vengono stabiliti dall'ufficio di presidenza della G.R. in base al numero ed alla consistenza delle mozioni e delle proposte.
3. Nel rispetto dei tempi fissati per la trattazione di ogni punto all'ordine del giorno, l'Ufficio di presidenza modera la discussione assegnando a chi intende prendere la parola tempi compatibili col numero di coloro che hanno chiesto di intervenire e con i lavori in programma. A questi effetti, non vengono conteggiati gli interventi di coloro che prendono la parola in qualità di proponenti.
4. Le decisioni dell'Ufficio di presidenza riguardo a quanto prevede questo articolo sono insindacabili.

Articolo 11

Validità delle sedute e votazioni

1. Per la validità delle sedute della G.R., è necessario che siano presenti almeno i due terzi di coloro che hanno diritto di voto e che tutti i Comuni della Val di Fassa siano rappresentati da almeno un loro consigliere comunale.
2. Per l'approvazione delle proposte di integrazione, delle mozioni e del documento finale è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli aventi diritto esprimono voto favorevole o voto contrario; non è prevista l'astensione.
3. Le votazioni sono palesi.
4. I verbali delle sedute della G.R. sono conservati dal C.G.F. e vengono comunque inviati ai Comuni della Valle, ai componenti della Gran Radunanza ed a coloro che partecipano alle sue sedute.
5. Il documento finale approvato dalla G.R. viene inviato al Procurador del C.G.F., ai Sindaci della Val di Fassa, al Presidente della Provincia di Trento, al Presidente del Consiglio provinciale di Trento ed al Consigliere provinciale ladino.

Articolo 12
Dichiarazioni di voto e votazione finale

1. Prima della votazione finale sul documento presentato dal Presidente del C.G., eventualmente modificato in conformità alle proposte e mozioni approvate in precedenza, ogni consigliere può rendere, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Ufficio di presidenza, la sua dichiarazione di voto, a condizione che si sia iscritto a tal fine presso gli uffici del C.G.F. almeno 5 giorni prima della seduta.

Articolo 13
Spese

1. Le spese necessarie ad organizzare le sedute della G.R. sono a carico del C.G.F.
2. Il Consei General stabilisce, all'inizio del mandato amministrativo, la misura del gettone di presenza da corrispondere a coloro che partecipano alle sedute della G.R.

Articolo 14
Uso della lingua ladina

1. Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 e s.m.i., dell'art. 16 della L.P. 19 giugno 2008, n. 6 e s.m.i e dell'articolo 18 dello statuto del C.G.F., nelle sedute della G.R. si usa, di norma, la lingua ladina, assicurando tuttavia l'immediata traduzione in italiano ove altri partecipanti lo richiedano.

Articolo 15
Norma transitoria

1. Il presente regolamento disciplina in forma sperimentale un organismo di nuova istituzione previsto dallo statuto: pertanto, nella fase di prima applicazione ed in via transitoria, limitatamente al periodo di durata in carica dei primi organi del C.G.F., eventuali modificazioni al regolamento verranno deliberate dal Consei General senza dovere richiedere il parere preventivo dei Comuni di Fassa previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), punto 1) dello statuto.

IL PRESIDENTE / L PRESIDENT
DEL CONSEI GENERAL
F.to prof. Cesare Bernard

IL SEGRETARIO / L SECRETÈR
DEL COMUN GENERAL DE FASCIA
F.to dr. Bruno Sommariva

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso
amministrativo.

*Copia conforme a l'originèl, su papier libero per
doura aministrativa.*

VISTO / SOTESCRIT:

IL SEGRETARIO / L SECRETÈR
- dr. Bruno Sommariva -

Pozza di Fassa, 7 dicembre 2011.
Poza, ai 7 de dezember del 2011.